



COMUNE  
DI CERVIA

**SETTORE PROGRAMMAZIONE E  
GESTIONE DEL TERRITORIO**

Proposta n. 23 del 19/01/2021

**ORDINANZA DIRIGENZIALE**

**N. 23 del 20/01/2021**

**OGGETTO:**

**DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SUL CORSO MAZZINI - ISTITUZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**Premesso che:**

- l'art. 7, co. 1 lettera b) del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. "Nuovo Codice della Strada" stabilisce che i Comuni possono "limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente impartite dal Ministero ..";
- nello specifico, l'art. 3 definisce le aree in cui limitare la circolazione e le tipologie di limitazioni, tra le quali:
  - ✓ co. 2 -Area Pedonale : zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali;
  - ✓ co. 54 - Zona a Traffico Limitato : area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli;
- sempre l'art. 7, al co. 9 recita "i Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio";

**Considerato che:**

- nel corso degli anni, a seguito dello sviluppo di azioni progettuali mirate alla valorizzazione di zone di particolare valenza storica e ambientale mediante interventi di riqualificazione urbana che hanno introdotto pavimentazioni e materiali di arredo di particolare pregio, sono stati istituiti limiti permanenti di circolazione nelle seguenti aree:
  - Centro di Milano Marittima,
  - Centro Storico di Cervia,
  - Cervia Porto Canale;
- in queste zone, con Atto di G.C. n. 163 del 27 Settembre 2011 ed in base a quanto previsto dalla normativa in materia, si adottavano specifiche regolamentazioni quali Area Pedonale Urbana e Zona a Traffico Limitato a si aggiornavano tutte le regolamentazioni adottate precedentemente;

**Accertato che:**

- sul Corso Mazzini si è riscontrato un cambiamento nelle abitudini di vita legato al mutamento dei luoghi avvenuto mediante la introduzione di nuove attività commerciali per le quali occorre tenere in considerazione l'introduzione di nuove tipologie di vendita quali l'asporto o la consegna a domicilio, sempre più frequenti a seguito della emanazione di Decreti Ministeriali in materia di Covid 19;
- la Giunta Comunale con **Atto n. 5 del 12 Gennaio 2021** ha deliberato di modificare la regolamentazione vigente sul Corso Mazzini portandola da Area Pedonale Urbana a Zona a Traffico Limitato;

**Accertato inoltre che** la circolazione dei veicoli autorizzati all'interno delle Zone a traffico Limitato è disciplinata dalle Delibere di G.C. n. 233 del 27.10.2020 – n. 256 del 17.11.2020 - n. 317 del 29.12.2020;

**Richiamata** l'Ordinanza n. 18 del 02.02.2012, che sul Corso Mazzini istituiva l'Area Pedonale Urbana ed a modifica della stessa;

**Dato atto che** il Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi come previsto da:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 6bis, introdotto dall'art. 1, co. 41 della L. 6 novembre 2012 n. 190;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 art. 53, co. 14, come modificato dall'art. 1 co. 42, lettere h) ed i) della legge 6 novembre 2012 n. 190;
- DPR 16 aprile 2013 n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"; art. 3, co. 2, art. 6, co. 1 e 2, art. 7, co. 1, art. 13, co. 3, art. 14, co. 2 e 3;

**Visti:**

- la proposta presentata in data 18 Gennaio 2021 dal Servizio Viabilità Progettazione e Manutenzione Infrastrutture;
- il Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato con atto di C.C. n. 1/2013 e modificato con atto di C.C. n. 1/2018;
- l'art.107 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- l'art.3, comma 4 della L. 241/90;
- il D.L.vo n. 285 del 30.04.92 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii.;
- il Regolamento per l'esecuzione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.92 n. 495 e ss.mm.ii.;

**ORDINA**

Di istituire sul Corso Mazzini le seguenti regolamentazioni:

**ZONA A TRAFFICO LIMITATO**

**E' fatta eccezione ai veicoli autorizzati** con le modalità dettate dalle Delibere di G.C. n. 233 del 27.10.2020 – n. 256 del 17.11.2020 - n. 317 del 29.12.2020 e relativi allegati;

**MODIFICA**

L'**Ordinanza n. 18 del 02.02.2012** citata in premessa;

**DISPONE**

- Che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico con l'apposizione dei prescritti segnali stradali a cura del Servizio **Viabilità Progettazione e Manutenzione Infrastrutture**;
- Che sia fatto obbligo a chiunque spetti di osservare o fare osservare la presente Ordinanza, avvertendo che i trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge;

**COMUNICA**

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 241/90, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro giorni 60 dalla data di emanazione al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 c. 3 del C.d.S. con le modalità previste dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Il Dirigente

Daniele Capitani / INFOCERT SPA

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate*